



## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

### **Al via la comunicazione dei crediti Transizione 4.0**

di Debora Reverberi

Convegno di aggiornamento

### **Tutto quesiti e casi operativi sulle dichiarazioni dei redditi**

[Scopri di più](#)

**È operativa la procedura per la comunicazione dei crediti Transizione 4.0** soggetti al nuovo obbligo di monitoraggio introdotto dall'[articolo 6, D.L. 39/2024](#), e disciplinato dal **decreto attuativo Mimit 24.4.2024**.

Con la pubblicazione della [risoluzione n. 19/E/2024](#), le **compensazioni dei crediti** subordinate all'invio di una comunicazione preventiva e/o di completamento **erano state sospese**, nelle more dell'emanazione di un decreto attuativo che **approvasse i modelli di comunicazione**.

I crediti d'imposta Transizione 4.0, la cui fruizione è **subordinata al nuovo adempimento comunicativo**, sono i seguenti:

- credito d'imposta per **investimenti in beni materiali 4.0**, di cui [al comma 1057-bis](#) dell'articolo 1, L. 178/2020, effettuati dall'1.1.2023;
- credito d'imposta per **investimenti in beni immateriali 4.0**, di cui [ai commi da 1058 a 1058-ter](#), articolo 1, L. 178/2020, effettuati dall'1.1.2023;
- credito d'imposta per **investimenti in R&S**, di cui [al comma 200](#), articolo 1, L. 160/2019, effettuati dall'1.1.2024;
- credito d'imposta per **investimenti in IT**, di cui [al comma 201](#), articolo 1, L. 160/2019, effettuati dall'1.1.2024;
- credito d'imposta per **investimenti in Design e ideazione estetica**, di cui al comma 202, articolo 1, L. 160/2019, effettuati dall'1.1.2024;
- credito d'imposta per **investimenti in IT finalizzata al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0**, di cui [ai commi 203](#), quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies, articolo 1, L. 160/2019, effettuati dall'1.1.2024;
- credito d'imposta per **investimenti in IT finalizzata al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica**, di cui [ai commi 203](#), quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies, articolo 1, L. 160/2019, effettuati dall'1.1.2024.

Ne deriva, in particolare, che i crediti d'imposta maturati per investimenti in beni strumentali 4.0 effettuati in **periodi d'imposta precedenti al 2023**, ancorché interconnessi tardivamente,



**non devono essere comunicati;** allo stesso tempo **gli investimenti prenotati ante 2023 e incardinati nelle discipline dei [commi 1056 e 1057 dell'articolo 1](#), L. 178/2020, ancorché completati nel 2023, restano esclusi dall'adempimento.**

Ai fini della comunicazione e conseguente fruizione dei crediti, è necessario **distinguere due casistiche**, come precisato all'articolo 1, comma 4, decreto direttoriale Mimit 24.4.2024:

- gli **investimenti in beni strumentali e in R&S&I&D** che si intendono **effettuare a decorrere dal 30.3.2024**, data di entrata in vigore del D.L. 39/2024, che sono **soggetti all'obbligo di invio di due comunicazioni** (preventiva e di completamento);
- gli **investimenti in beni strumentali effettuati dall'1.1.2023** (dall'1.1.2024 per R&S&I&D) **al 29.3.2024**, che sono soggetti esclusivamente **all'obbligo di invio della comunicazione di completamento**.

Il decreto direttoriale del 24.4.2024 ha approvato **due distinti modelli di comunicazione**:

- il **modello per gli investimenti in beni strumentali** nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (**modulo 1 disponibile sul sito del GSE**), composto da un frontespizio e due sezioni (rispettivamente beni dell'allegato A e beni dell'allegato B annessi alla L. 232/2016);
- il **modello per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo**, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (**modulo 2 disponibile sul sito del GSE**), composto da un frontespizio e sei sezioni, relative a ciascuna fattispecie agevolabile.

La **procedura di trasmissione dei modelli di comunicazione è attiva dalle ore 12:00 dello scorso 29.4.2024**, sul sito del Gestore Servizi Energetici (GSE), e consiste nel **salvataggio e nella compilazione dei modelli pdf editabili** (modulo 1 e 2), nell'apposizione della firma digitale del legale rappresentante e **nell'invio di ciascuna comunicazione**, singolarmente, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [transizione4@pec.gse.it](mailto:transizione4@pec.gse.it)

L'oggetto delle comunicazioni trasmesse via PEC **dovrà essere il seguente**:

- Nel caso di **comunicazione preventiva**: "Comunicazionepreventiva\_Codice fiscale oppure partita Iva dell'impresa";
- Nel caso di **comunicazione di completamento**: "Comunicacionedicompletamento\_Codice fiscale oppure partita Iva dell'impresa".

Il **contenuto delle comunicazioni relative ai crediti per investimenti in beni strumentali 4.0** contempla:

- **l'inquadramento dei beni negli allegati A e B annessi alla L. 232/2016;**
- **il costo sostenuto** in relazione a ciascun bene;
- **il credito d'imposta maturato** nel "periodo di realizzazione degli investimenti" e;
- **la ripartizione delle quote di credito negli anni**, ai fini compensativi.



Le comunicazioni relative ai crediti per investimenti in R&S&I&D richiedono l'indicazione analitica della composizione dell'ammontare totale di spese eleggibili, della base di calcolo eventualmente nettizzata da altri contributi e sovvenzioni ricevuti, il credito d'imposta maturato nel **“periodo di realizzazione degli investimenti”** e, nell'apposita sezione D, la ripartizione delle quote di credito negli anni, ai fini compensativi.

Non compare più, come accadeva nei previgenti modelli di **comunicazione al Mise di cui al decreto direttoriale del 6.10.2021**, a cui i nuovi modelli si ispirano, la richiesta di indicazione di eventuali altre sovvenzioni pubbliche fruite sulle medesime spese.